

Codice A1509A

D.D. 28 agosto 2018, n. 942

LR n. 4/2016, art. 22 e LR n. 5/2016 art. 16. Approvazione schema di Convenzione con il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Cuneo per la realizzazione corsi di formazione per avvocati dei fori piemontesi. Impegno di spesa di euro 8.500,00 sul capitolo 188550 del bilancio 2018-2020.

Visti:

- la Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" che istituisce all'art. 22 il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", in continuità con quanto stabilito con la Legge regionale n. 11/2008;
- il comma 4 dell'articolo citato, che recita: "La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 10/R Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R Regolamento regionale recante: "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)";
- l'articolo 3 delle Convenzioni sottoscritte con gli Ordini degli Avvocati ai sensi dell'articolo 22, comma 4 e 5 della LR 4/2016, che recita: " MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.
 1. Il Consiglio dell'Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l'iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
 2. Il Consiglio dell'Ordine stabilisce l'obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.
- la Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016, " Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" , che istituisce all'art. 16 il "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni";
- il comma 3 dell'articolo citato, che recita: " La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile

un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio”;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (Articolo 16 legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)”;
- l’articolo 3 delle Convenzioni sottoscritte con gli Ordini degli Avvocati sulla base dell’art. 26, comma 3 della LR 5/2016, che recita: “ MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.
 1. Il Consiglio dell’Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l’iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all’articolo 2 della presente Convenzione;
 2. Il Consiglio dell’Ordine stabilisce l’obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 2 della presente Convenzione.

considerato che:

è necessario aggiornare gli Elenchi e/o creare Elenchi nuovi ai sensi della normativa regionale vigente, consentendo agli avvocati ed alle avvocate che ne facciano richiesta di potersi iscrivere;

la Regione intende sostenere l’organizzazione di Corsi di aggiornamento rivolti agli Avvocati ed alle avvocate iscritti/e agli ordini forensi piemontesi sulle tematiche connesse alla tutela delle vittime di discriminazioni ed alla tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, secondo i principi contenuti nelle Leggi regionali citate;

il Piano triennale contro le discriminazioni (approvato con DGR n. 24-6870 del 18 maggio 2018), in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale di riferimento, prevede, all’Azione 2, Obiettivo 2 “Attivazione Corsi di formazione in diritto su tutto il territorio regionale con la collaborazione degli Ordini degli Avvocati”;

il Programma annuale di iniziative contro le discriminazioni (approvato con DGR n. 17-7295 del 13 luglio 2018) prevede la realizzazione di quanto previsto all’obiettivo 2, Azione 2 del Piano triennale, Attivazione Corsi di formazione su tutto il territorio regionale con la collaborazione degli Ordini degli Avvocati”;

Ritenuto di individuare a tal fine i Consigli degli Ordini degli Avvocati quale soggetto che, ai sensi della normativa vigente (Legge n. 1938 dell’08.06.1874, R.D. n. 1578 del 27.11.1933, Legge art. 29 della L. 247/2012, Regolamento sulla formazione continua CNF, 16 luglio 2014 n. 6) istituzionalmente svolge attività di aggiornamento e formazione per gli iscritti agli ordini forensi piemontesi, e che gli stessi possiedono tutte le competenze e strutture necessarie all’organizzazione di detti Corsi;

dato atto che l'assegnazione di questa attività al Consiglio degli Ordine favorisce l'utilizzo dell'esperienza pregressa ed il riutilizzo di alcuni dei materiali prodotti durante le precedenti esperienze formative e di aggiornamento;

ritenuto pertanto opportuno realizzare i corsi di cui sopra mediante l'approvazione di apposite convenzioni con gli Ordini degli Avvocati dei fori piemontesi di Torino, Novara e Cuneo dell'importo complessivo di euro 30.000,00, facendovi fronte con le risorse disponibili nella MS12 PR1204 sul capitolo di spesa 188550, iscritte ed assegnate negli stanziamenti di competenza del bilancio 2018-2020;

appurato che, in relazione al criterio della cosiddetta "competenza potenziata" di cui al D.Lgs 118/2011, l'importo complessivo di euro 30.000,00 si ipotizza esigibile al 50% nel corso del 2018 quale acconto e al rimanente 50% nel corso del 2019 a titolo di saldo.

Visti:

il Dgls n. 165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

l'art. 22 della L.R. 51/97, *Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale*;

la Legge regionale n. 4 il 24 febbraio 2016, "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli";

la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale";

la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018, "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

la DGR 24-6870 del 18 maggio 2018, "Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020;

la DGR 4-7111 del 29 giugno 2018, Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e programma ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011. (Direzione A15);

la DGR 17-7205 del 13 luglio 2018, Approvazione Programma annuale 2018 per le iniziative contro le discriminazioni, e rettifica allegato 1 della DGR n. 24-6870 del 18 maggio 2018: "Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020.

IL DIRETTORE

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

DETERMINA

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo (CF 80013050044 – codice beneficiario 348646) per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione degli avvocati e delle avvocate iscritti/e agli Ordini forensi del Piemonte in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e di tutela delle vittime di discriminazione. Lo schema di Convenzione è allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.500,00, sul capitolo 188550, del bilancio 2018-2020 (annualità 2018 e 2019), a favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, come di seguito specificato:
 - a) Annualità 2018 – acconto (50%): Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, CF: 80013050044 , Euro 4.250,00;
 - b) Annualità 2019 – saldo (50%): Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, CF: 80013050044, Euro 4.250,00;
- di liquidare le predette somme secondo le seguenti modalità:
 - a) il 50% della somma prevista per l'Ordine previa presentazione entro un mese dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, di regolare documentazione fiscale e del Programma esecutivo;
 - b) il 50% previa presentazione, entro 30 giorni dalla data di scadenza della Convenzione, di regolare documentazione fiscale alla quale devono essere allegati una dettagliata relazione ed il rendiconto sulle attività svolte con i relativi documenti fiscali relativi alle spese sostenute.

Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente impegno è:

- Conto finanziario: U.1.04.04.01.000;
- Cofog: 10.7 Esclusione sociale n.a.c.
- Transazione Unione Europea: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
- Ricorrente: 3 spese ricorrenti
- Perimetro sanitario: 3 per le spese della gestione ordinaria della regione

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.L.vo 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Nome dell'Ente:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, Euro 8.500,00

per il 2018: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, Euro 4.250,00;

per il 2019: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, Euro 4.250,00;

Dirigente responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Caprioglio

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: DGR n. 17-7205 del 13.07.2018.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta data.

Il Direttore
Dott. Gianfranco BORDONE

La Dirigente
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Il funzionario estensore
Vincenzo CUCCO

Allegato

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE.

Tra

la **REGIONE PIEMONTE** – rappresentata dal Direttore Dottor Gianfranco Bordone, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Regione Piemonte di via Magenta 12, 10128 Torino, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione);

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO**, rappresentato dal Presidente Avv. Claudio Streri, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Ordine in via Monelli 5, 12100 Cuneo. C.F. n. 80013050044 (nel seguito Ordine);

e

nel seguito, collettivamente, le "Parti"

VISTI

- a) la Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" che istituisce all'art. 22 il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", in continuità con quanto stabilito con la Legge regionale n. 11/2008;
- b) il comma 4 dell'articolo citato, che recita: "La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore";
- c) il Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 10/R Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)";
- d) il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R Regolamento regionale recante: "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)";
- e) l'articolo 3 delle Convenzioni sottoscritte con gli Ordini degli Avvocati ai sensi dell'articolo 22, comma 4 e 5 della LR 4/2016, che recita: " MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.
 1. Il Consiglio dell'Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l'iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
 2. Il Consiglio dell'Ordine stabilisce l'obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

- f) la Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016, “ Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” , che istituisce all’art. 16 il “Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni”;
- g) il comma 3 dell’articolo citato, che recita: “ La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio”;
- h) il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (Articolo 16 legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)”;
- i) il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)”;
- j) l’articolo 3 delle Convenzioni sottoscritte con gli Ordini degli Avvocati sulla base dell’art. 26, comma 3 della LR 5/2016, che recita: “ MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.
 1. Il Consiglio dell’Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l’iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all’articolo 2 della presente Convenzione;
 2. Il Consiglio dell’Ordine stabilisce l’obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 2 della presente Convenzione.

CONSIDERATO CHE

la Regione ha già stipulato Convenzioni con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per lo svolgimento di Corsi di formazione relativi al patrocinio delle donne vittime di violenza e maltrattamenti ed anche delle vittime di discriminazione (Repertorio regionale n. 14629 del 6 agosto 2009, Repertorio regionale n. 16564 del 29 dicembre 2011 e Terza Convenzione del 3 dicembre 2015);

la necessità di aggiornamento e formazione degli Avvocati e delle Avvocatoe iscritti/e ai Fori piemontesi permane, sia in merito al tema della violenza di genere che in merito alle iniziative contro le discriminazioni, anche in considerazione dell’adozione dei due recenti atti normativi regionali citati in premessa;

appare necessario procedere ad ulteriori edizioni dei corsi di formazione in oggetto, in continuità con quelli precedentemente realizzati, anche favorendo la partecipazione agli stessi di tutti gli avvocati e le avvocate iscritti agli Ordini piemontesi;

considerato infine che la parti concordano sulle premesse citate e sull’obiettivo di organizzare nuovi corsi di formazione sulle materie di cui alle precedenti Convenzioni;

vista la DD n. 832 del 27.07.2018 con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Vista la premessa, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione,
tra le Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto

1. La Regione affida al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione degli/delle avvocati/e iscritti/e all' Ordine forense di Cuneo, in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e di tutela delle vittime di discriminazione. Per "violenza" si fa riferimento alle definizioni contenute nella LR 4/2016. Per "discriminazione" si fa riferimento alle definizioni contenute nella LR 5/2016 .
2. I Corsi dovranno essere aperti a tutti e tutte gli Avvocati iscritti agli Ordini piemontesi.

ART. 2 – Istituzione del Comitato di indirizzo

1. Le Parti istituiscono un Comitato di indirizzo che avrà i seguenti compiti:
 - a) condividere e approvare il programma delle attività che sarà predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo;
 - b) condividere e approvare il calendario, le modalità di partecipazione ai corsi ed i costi relativi all'organizzazione degli stessi;
 - c) supervisionare l'andamento dei corsi, comprese le attività di valutazione.
2. Il Comitato di indirizzo sarà così composto:
 - a) fino a 3 rappresentanti della Regione Piemonte, indicati dal Direttore Regionale Coesione sociale, scelti tra il personale regionale con specifica competenza;
 - b) fino a 3 rappresentanti indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, tra i quali almeno uno/a rappresentante del Comitato Pari Opportunità;
3. le funzioni di segreteria del Comitato di indirizzo sono svolte da funzionari della Regione Piemonte.

ART. 3 – Contenuti dei Corsi

1. I contenuti dei Corsi di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, nel rispetto dell'autonomia e dell'esperienza degli Ordini in materia di aggiornamento e formazione, devono prendere in considerazione, oltre agli aspetti normativi, giurisprudenziali e procedurali, anche gli aspetti sociali, psicologici e culturali dei temi connessi alla violenza e ai maltrattamenti contro le donne ed alle discriminazioni.
2. Nell'organizzazione dei Corsi saranno utilizzate anche modalità di partecipazione attiva (*case history*, *role playing*, ed altre), e sarà assicurata la conoscenza dei servizi pubblici e delle organizzazioni senza scopo di lucro attivi sul territorio regionale in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di violenza, maltrattamenti e discriminazione.
3. I corsi potranno prevedere il coinvolgimento delle Autorità Giudiziarie, delle forze di polizia, degli operatori dei servizi sociali e sanitari e delle organizzazioni senza scopo di lucro attive sui temi oggetto dei corsi stessi, secondo modalità concordate dai Comitati di indirizzo di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

4. I corsi potranno prevedere l'utilizzo di materiali prodotti nei corsi precedenti organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Torino, ed eventualmente da altre esperienze formative.

ART. 4 – Modalità di partecipazione ai Corsi

1. Ai corsi di cui all'articolo 1 della presente Convenzione possono partecipare tutti gli/le avvocati/e iscritti/e agli Ordini forensi del Piemonte e che abbiano i requisiti di cui al punto 2 della Convenzione sottoscritta da ciascun Consiglio dell'Ordine.
2. Per l'iscrizione a detti Corsi è necessario che gli/le avvocati/e che intendono parteciparvi, fermo restando il possesso dei requisiti citati, dichiarino la propria intenzione di iscriversi negli elenchi di cui all'art. 22 comma 4 della LR 4/2016 e all'art. 16 comma 3 della LR 5/2016, salvo che non siano già iscritti agli elenchi provvisori. I/le partecipanti ai Corsi devono superare una prova finale a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, concordata nel Comitato di Indirizzo di cui sopra. Nel caso in cui la prova non sia superata è consentito iscriversi a un solo Corso successivo.
3. La partecipazione ai Corsi è obbligatoria ed il numero massimo di ore di assenza consentite è pari al 10% del totale delle ore previste per il Corso.
4. I corsi devono essere accreditati sulla base della normativa vigente in materia di formazione degli/le avvocati/e.
5. Ai fini della richiesta di iscrizione agli elenchi di cui agli articoli all'art. 16 comma 4 della LR 4/2016 e all'art. 22 comma 3 della LR 5/2016 gli/le avvocati/e devono presentare l'attestato di partecipazione al Corso da cui risulti il superamento della prova finale e la frequenza di almeno il 90% delle ore di corso.

ART. 5 – Durata

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 luglio 2019. Di conseguenza le attività previste devono terminare entro la stessa data.

ART. 6 – Risorse

1. La Regione mette a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo la somma di Euro 8.500,00 o.f.i, per le spese relative ai docenti ed ai materiali a supporto dei corsi di cui alla presente Convenzione.
2. Il Consiglio dell'Ordine di Cuneo mette a disposizione, in forma gratuita, le competenze progettuali, organizzative e le sedi necessarie per la programmazione dei corsi e delle relative prove finali.
3. Le parti concordano nel riconoscere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo una percentuale massima non superiore al 5% del totale delle risorse stanziare per la copertura del costo del personale di segreteria addetto alla programmazione e gestione dei corsi, delle prove finali e di ogni altra attività connessa;
4. Il contributo regionale non può superare il 75% del costo totale delle iniziative.

ART. 7 - Registrazione in caso d'uso

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, saranno a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 8– Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del contributo verrà effettuato dalla Regione al Consiglio dell'Ordine di Cuneo

secondo le modalità di seguito riportata:

- a) € 4.250,00 euro previa presentazione, entro un mese dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, di regolare documentazione fiscale e del Programma esecutivo;
- b) € 4.250,00 previa presentazione entro 30 giorni dalla data di scadenza della Convenzione, di regolare documentazione fiscale alla quale deve essere allegata una dettagliata relazione e rendiconto sulle attività svolte con i relativi documenti fiscali relativi le spese sostenute.

ART. 9 – Modalità di revisione della convenzione

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole della presente Convenzione qualora si dovessero verificare modifiche normative o ulteriori esigenze organizzative qui non previste.

Le parti possono decidere congiuntamente in forma scritta la proroga della presente Convenzione.

ART. 10 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Cuneo.

Letto, approvato e sottoscritto, in digitale

Torino, _____

Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cuneo
Presidente

Avv. Claudio Streri

Regione Piemonte

Direttore della Direzione Coesione
sociale

Dott. Gianfranco Bordone